

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2012 - 2013



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 4

Affisso all'Albo il 05/12/2012

Lorusso Clara

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Lorusso Clara, con ricorso inoltrato in data 06/11/2012, conveniva la società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di essere stata ceduta in prestito alla società CSRB nelle stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 senza che la società vincolante provvedesse a sottoporre la ricorrente alla prevista visita medica di idoneità sportiva all'attività agonistica;
- che nella stagione agonistica 2011-2012, nonostante i propri solleciti rivolti alla società vincolante affinché la stessa provvedesse ad una cessione temporanea o definitiva ad altra società, la stessa non solo non lo faceva, ma neppure convocava l'atleta per la ripresa dell'attività agonistica o per invitarla a sottoporsi alla prevista visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2012-2013.

Che non pare rilevante a questa Commissione, ai fini della richiesta di svincolo per giusta causa, la mancata sottoposizione a visita medico sportiva da parte della società vincolante per le stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 in quanto il prestito dell'atleta a società terza pone a capo di quest'ultima la responsabilità di tale incombenza subentrando temporaneamente nella titolarità del vincolo sportivo come deducibile dagli artt. 31 e 32, punto 2 lett. b) del RAT.

Che il comportamento della società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra, comunque, potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato dal sodalizio nei confronti dell'atleta nelle stagioni agonistiche 2011/2012 e 2012/2013 in cui non solo non veniva convocata per la ripresa dell'attività agonistica, ma neppure invitata alla realizzazione della visita medico-sportiva come richiesto dall'art. 21, punto 1, lett. b)

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma dell'art. 35 R.A.T. per il disinteresse dimostrato, nelle due ultime stagioni agonistiche, dalla società vincolante nei confronti dell'atleta ricorrente e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta stessa.

Affissione all'albo 5 dicembre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Dalessandro Valentina

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Lorusso Clara, con ricorso inoltrato in data 06/11/2012, conveniva la società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di essere stata ceduta in prestito alla società CSRB nelle stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 senza che la società vincolante provvedesse a sottoporre la ricorrente alla prevista visita medica di idoneità sportiva all'attività agonistica;
- che nella stagione agonistica 2011-2012, nonostante i propri solleciti rivolti alla società vincolante affinché la stessa provvedesse ad una cessione temporanea o definitiva ad altra società, la stessa non solo non lo faceva, ma neppure convocava l'atleta per la ripresa dell'attività agonistica o per invitarla a sottoporsi alla prevista visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2012-2013.

Che non pare rilevante a questa Commissione, ai fini della richiesta di svincolo per giusta causa, la mancata sottoposizione a visita medico sportiva da parte della società vincolante per le stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 in quanto il prestito dell'atleta a società terza pone a capo di quest'ultima la responsabilità di tale incombenza subentrando temporaneamente nella titolarità del vincolo sportivo come deducibile dagli artt. 31 e 32, punto 2 lett. b) del RAT.

Che il comportamento della società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra, comunque, potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato dal sodalizio nei confronti dell'atleta nelle stagioni agonistiche 2011/2012 e 2012/2013 in cui non solo non veniva convocata per la ripresa dell'attività agonistica, ma neppure invitata alla realizzazione della visita medico-sportiva come richiesto dall'art. 21, punto 1, lett. b)

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma dell'art. 35 R.A.T. per il disinteresse dimostrato, nelle due ultime stagioni agonistiche, dalla società vincolante nei confronti dell'atleta ricorrente e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta stessa.

Affissione all'albo 5 dicembre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Sgura Simona

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Lorusso Clara, con ricorso inoltrato in data 06/11/2012, conveniva la società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di essere stata ceduta in prestito alla società CSRB nelle stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 senza che la società vincolante provvedesse a sottoporre la ricorrente alla prevista visita medica di idoneità sportiva all'attività agonistica;
- che nella stagione agonistica 2011-2012, nonostante i propri solleciti rivolti alla società vincolante affinché la stessa provvedesse ad una cessione temporanea o definitiva ad altra società, la stessa non solo non lo faceva, ma neppure convocava l'atleta per la ripresa dell'attività agonistica o per invitarla a sottoporsi alla prevista visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2012-2013.

Che non pare rilevante a questa Commissione, ai fini della richiesta di svincolo per giusta causa, la mancata sottoposizione a visita medico sportiva da parte della società vincolante per le stagioni agonistiche 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 in quanto il prestito dell'atleta a società terza pone a capo di quest'ultima la responsabilità di tale incombenza subentrando temporaneamente nella titolarità del vincolo sportivo come deducibile dagli artt. 31 e 32, punto 2 lett. b) del RAT

Che il comportamento della società ASD OLYMPIA Pallavolo BUCCINASCO, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra, comunque, potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato dal sodalizio nei confronti dell'atleta nelle stagioni agonistiche 2011/2012 e 20112/2013 in cui non solo non veniva convocata per la ripresa dell'attività agonistica, ma neppure invitata alla realizzazione della visita medico-sportiva come richiesto dall'art. 21, punto 1, lett. b)

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma dell'art. 35 R.A.T. per il disinteresse dimostrato, nelle due ultime stagioni agonistiche, dalla società vincolante nei confronti dell'atleta ricorrente e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta stessa.

Affissione all'albo 5 dicembre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente